PROVINCIA DI BRESCIA

Atto Dirigenziale n° 4992/2018

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 2683/2018

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA) RELATIVA AL NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VOBARNO PROPONENTE: A2A CICLO IDRICO SPA – VIA LAMARMORA 230 - BRESCIA (P. IVA 03258180987) LUOGO INTERVENTO: COMUNE DI VOBARNO (BS) RIF. SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE "S.I.L.V.I.A.": VER248-BS.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il Decreto del Presidente n. 367 in data 02 NOVEMBRE 2018 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.lgs. (decreto legislativo) 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", con particolare riferimento alla Parte seconda, Titolo III;
- la l.r. (legge regionale) 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale";
- il r.r. (regolamento regionale) 21 novembre 2011, n. 5 "Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 - Norme in materia di valutazione di impatto ambientale";

RILEVATO che l'art. 2, comma 3, della l.r. n. 5/2010 individua la Provincia quale autorità competente all'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai progetti di cui all'articolo 1, comma 1:

- per i quali è competente all'approvazione o all'autorizzazione;
- individuati nella parte II dell'allegato C;
- localizzati nel territorio di più comuni;

RICHIAMATI:

- l'art. 19 "Verifica di assoggettabilità" e l'allegato IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, relativo ai progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale;
- l'art. 3 (Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA) del r.r. n. 5/2011;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 100 del 4 aprile 2013, recante "Nuove procedure interne relative alla valutazione impatto ambientale (VIA)";

PREMESSO che la società A2A Ciclo Idrico SpA. con sede legale in Via Lamarmora, n. 230 in comune di Brescia (BS), ha presentato con note registrate al protocollo provinciale n. 99642, 99646, 99650, 99679, 99689, 99681, 99686 del 28/07/17, successivamente integrata in data 3/10/17 con nota p.g.n. 127429 e con nota del 25/05/18, p.g.n. 72655, istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n.152/2006, del progetto di nuovo impianto di depurazione a servizio del comune di Vobarno.

VISTA la documentazione depositata dal proponente costituita da:

- studio preliminare ambientale (SPA);
- progetto definitivo;
- integrazioni del 25/05/18, p.g.n. 72655;

PRESO ATTO che:

a. l'opera in oggetto riguarda la realizzazione ex novo di un impianto di depurazione a servizio del comune di Vobarno, avente una potenzialità di 12.000 abitanti equivalenti;
b. l'intervento si rende necessario per:

- superare il sottodimensionamento e l'obsolescenza degli attuali impianti di Vobarno (depuratori di Collio, Pompegnino, Macello, Isolabella) che verranno dismessi;
- disporre di una capacità di trattamento sufficiente per l'incremento di carico previsto per il 2030;
- ridurre il numero di impianti di depurazione sul territorio con conseguente ottimizzazione dell'inserimento ambientale e della gestione tecnico-economica degli stessi;

il depuratore sorgerà in sponda destra del Fiume Chiese che sarà il corpo idrico recettore dello scarico;

c. il Piano d'Ambito, approvato con Delibera Consiglio Provinciale n.33 del 28/10/16 prevede la realizzazione di un unico impianto (AG01720401) a servizio delle frazioni comunali di Macello, Isolabella, Collio e Pompegnino per una potenzialità complessiva di 10.292 AE;
d. la tipologia progettuale in esame, "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti " è individuata, nell'allegato B, punto 7, lett. v, della legge regionale n. 5/2010, nonché nell'allegato IV del decreto legislativo 152/06;
e. l'opera in esame:

- non è localizzata in area naturale protetta come definita ai sensi della l. 394/1991;
- non è ricompresa, neppure parzialmente, in ambiti di rilevanza paesaggistica regionale come definiti all'art. 2, comma 2, lettera c) della l.r. 5/2010;
- è sottoposta alla procedura, di competenza provinciale, di verifica di assoggettabilità alla VIA, ai sensi del d.lgs 152/2006 e della legge regionale n. 5/2010 e smi;

f. il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 26/06/17, integrato in data 28/09/17, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione economica degli interventi in questione;
g. il 05/09/17 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., dell'annuncio del deposito del progetto e dello studio preliminare ambientale sul Sistema Informativo per la Valutazione di Impatto Ambientale "SILVIA", all'indirizzo: http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
h. la procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA è stata caratterizzata dai seguenti passaggi amministrativi:

- il 07 settembre 2017, con nota registrata al p.g. provinciale col n. 116425, la Provincia ha

inoltrato al Comune di Vobarno richiesta di pubblicazione del deposito dell'istanza in oggetto sull'Albo pretorio comunale, avvenuta dal 08/09/17 al 23/09/17;

- il 18 settembre 2017, con nota registrata al p.g. col n. 120436, l'Ufficio VIA provinciale ha inoltrato al proponente formale richiesta di integrazione della documentazione minima a corredo dell'istanza;
- con nota del 3/10/17 p.g.n. 127429, il proponente ha provveduto a depositare le integrazioni documentali di cui sopra;
- il 16/10/17, con nota registrata al p.g. col n. 133144 (per l'UTR nota del 26/10/17, p.g.n. 138240, per la Comunità Montana nota del 4/12/17, p.g.n. 154970) è stata inoltrata la nota informativa di avvio del procedimento;
- in data 7/12/17, p.g.n. 157729 è stata indetta la 1° conferenza di servizi istruttoria, successivamente rinviata con nota del 18/12/17, p.g.n. 161316, sulla base della richiesta del Comune di Vobarno (nota del 8/12/18, p.g.n. 161129) e tenutasi in data 9/01/18 (trasmissione del relativo verbale con nota del 11/01/18, p.g.n. 4247) e conclusasi con la sospensione del procedimento in attesa del deposito della documentazione integrativa richiesta dagli enti;
- in data 25/05/18, p.g.n. 72655 il proponente ha provveduto a depositare la documentazione richiesta in sede di conferenza dei servizi;
- con nota del 07/06/18, p.g.n. 79243, l'Ufficio VIA provinciale ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona per la definizione del procedimento;
- in data 20/06/18, p.g.n. 85170, è stata convocata la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona per la definizione del procedimento;
- in data 28/06/18 si è tenuta presso gli uffici provinciali la conferenza dei servizi decisoria in modalità sincrona conclusasi con parere di non assoggettabilità alla VIA condizionato al parere positivo di AIPO sulla compatibilità idraulica dell'impianto e alla deroga alla fascia di rispetto dalle abitazioni da parte del Comune di Gavardo;

RILEVATO che durante l'iter istruttorio non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATI i seguenti pareri ed atti resi nel corso del procedimento:

- Ufficio d'Ambito: parere del 12/06/18 p.g.n. 81431: esprime parere favorevole tenuto conto che:
- il Piano d'Ambito dell'Ufficio d'Ambito di Brescia per il periodo 2016-2045, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33 del 28/10/2016, prevede l'intervento "Costruzione dell'impianto di depurazione di Vobarno-centralizzato (DP01720411)" ;
- a seguito di procedura d'infrazione UE 2014/2059, la realizzazione dell'opera in oggetto è altresì finalizzata al raggiungimento della conformità dell'agglomerato alla Direttiva 271/91/CEE;
- Ufficio Territoriale Regionale di Brescia- Demanio Idrico: con nota del 4/12/17, p.g.n. 155392 evidenzia che:
- il nuovo impianto comporta, per una certa porzione, consumo e impermeabilizzazione di suolo permanente in aree agricole, essendo previste nuove costruzioni. L'impianto andrebbe a sottrarre una tra le poche aree agricole libere utili, nell'ambito comunale, per l'espansione fluviale in occasione di eventi di esondazione eccezionali;
- il nuovo impianto di depurazione, seppur ammissibile dalle NTA del PAI, risulta occupare aree del Reticolo Idrico Principale a pericolosità P2 scenario poco frequente del PGRA di recente adozione;
- tale condizione è assimilabile alla aree in Fascia B del PAI e, qualora determini la sottrazione di volume utile di espansione alle acque di piena, il medesimo volume deve essere compensato in loco, al fine di non aggravare le condizioni di rischio idraulico (art. 30 NTA del PAI);
- per la verifica del rischio idraulico i soggetti realizzatori/gestori degli impianti di trattamento acque reflue sono tenuti alla redazione della verifica di compatibilità idraulica dei suddetti impianti ed eventualmente ad adeguare la progettazione alle criticità emerse (art. 38bis NTA del PAI);
- i soggetti realizzatori/gestori ai fini della progettazione sono tenuti ad adottare gli indirizzi

contenuti nella Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di dissesto idrogeologico Ee ed Eb" dell'AdbPo;

- la direttiva suddetta, oltre ad accorgimenti tecnico-costruttivi, prevede anche la redazione di un Piano di Emergenza in relazione alla vulnerabilità dell'impianto da raccordare con il Piano di Emergenza comunale.

Alla luce delle criticità idrauliche suddette si ritiene opportuno un approfondimento sulle alternative localizzative e solo in ultima istanza l'eventuale localizzazione nel sito proposto, opzione possibile solo previa verifica dei presupposti tecnico normativi suddetti".

- AIPO: parere del 19/12/17, p.g.n. 162053: vedasi parere UTR

Successivo parere definitivo in data 14/08/18, p.g.n. 111714: favorevole ai soli fini idraulici, subordinato al rispetto delle prescrizioni riassunte nella parte deliberativa del presente atto.
Relativamente alla dichiarazione riportata nel suddetto parere per cui "l'intervento in questione dovrà essere sottoposto alla verifica del rischio idraulico come prescritto dalla DGR 239 del 18/06/18", inserita nel considerato e non ribadita nelle prescrizioni, con successiva nota del 10/12/18, ns prot. n. 162799 si dichiara che tale verifica, essendo comunque prescritta dalle specifiche Direttive inerenti la progettazione degli impianti di depurazione, "non dovrebbe essere prescritta ma obbligatoriamente effettuata in fase di progettazione".

- Comune di Vobarno: parere del 4/12/17 p.g.n.0155501: parere favorevole alla realizzazione dell'intervento a condizione che:

- il fabbricato di nuova edificazione sia abbassato di 1,5m;
- che tutti i volumi in progetto siano accorpati in un unico corpo di fabbrica.

Nella nota si specifica inoltre che con DCC n.44 del 20/09/17 è stato approvato il progetto preliminare del nuovo depuratore acque reflue civili con potenzialità 12.000 AE, costituente variante al piano dei servizi del PGT. In base a tale atto l'area oggetto d'intervento verrà normata nella parte utilizzata per la realizzazione dell'intervento, nella sua totalità, come SP09-17 01 impianti tecnologici-nuovo depuratore.
Con nota del 14/06/18, p.g.n. 82788 si conferma il parere favorevole precedentemente espresso.
Con nota del 12/11/18 ns prot. n.149639 è stato trasmesso il provvedimento n. 6 del 7/11/2018 con cui il sindaco di Vobarno ha decretato la deroga alla fascia di inedificabilità di cui alla Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977, esplicitando "la possibilità di realizzare il nuovo depuratore di Vobarno, nelle aree individuate nel progetto preliminare citato in premessa e come riportate anche nel PGT del comune di Vobarno, a condizione che l'impianto sia totalmente compartimentato all'interno di una volumetria, al fine di ridurre al minimo tutte le possibili emissioni che possano arrecare problemi alla salute pubblica".

- ATS Brescia, con nota del 18/06/18, p.g.n. 83639, ritiene che non sussistano fattori che determinino l'assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi del vigente Dlgs 152/06 e smi.

Tuttavia a titolo precauzionale, data la presenza, seppur isolati, di alcuni recettori sensibili nelle zone limitrofe al sito d'intervento, al fine di prevenire eventuali impatti sanitari ed ambientali, vengono indicate alcune prescrizioni riassunte nella parte

deliberativa del presente atto.

- Ufficio Acqua, Provincia di Brescia, parere del 01/06/18: in cui si evidenzia che l'agglomerato AG1720401-VOBARNO è inserito negli elenchi interessati da procedura d'infrazione 2014/2059 e vengono indicate alcune prescrizioni, richiamate nella parte deliberativa del presente atto.
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia: con nota del 18/06/18, p.g.n. 84133 si prescrivono accertamenti preventivi di natura archeologica. In merito al profilo paesaggistico si sottolinea che il progetto non appare approfondito in relazione alla tutela paesaggistica agente sull'area di intervento ai sensi dell'art.142, comma 1 lettera c, imponendo un layout funzionale schematico che non si pone in relazione con l'ambito d'inserimento ... e non indaga relazione fisica e visiva con gli elementi di qualità in esso presenti.... Tutto ciò premesso si esprime parere favorevole all'esclusione dalla VIA, rinviando alla fase di autorizzazione paesaggistica gli aspetti di criticità o di mancato approfondimento rilevati in tale sede.

VISTA e richiamata la relazione tecnico-istruttoria dell'Ufficio VIA del 10/12/2018, allegata al presente atto, nella quale sono fra l'altro descritti i contenuti del progetto e dello studio preliminare ambientale nonché indicate le condizioni e prescrizioni che dovranno essere osservate nelle fasi di realizzazione e/o esercizio;

CONSIDERATO, sulla scorta dell'istruttoria espletata, di concludere che:

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente e l'istruttoria condotta dagli uffici provinciali hanno permesso una comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006;
- non si sono rilevati fattori che possano causare impatti negativi e significativi sull'ambiente, tali da rendere necessaria la procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006;
- il progetto si prefigge quale obiettivo principale la risoluzione delle attuali problematiche del sistema fognario e di depurazione del comune in oggetto e risponde alla necessità di garantire uno scarico delle acque reflue conforme ai limiti di legge. La realizzazione degli interventi in progetto assume pertanto una valenza strategica e dai risvolti positivi sotto il profilo ambientale.

VISTA la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

DISPONE

1. di escludere dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per le motivazioni di cui in premessa, il progetto sopraindicato, proposto dalla società A2A Ciclo Idrico SpA, con sede legale in Via Lamarmora, 230 Brescia (P. IVA 03258180987), VER248-BS con le condizioni e prescrizioni di seguito rappresentate che dovranno essere altresì espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione ed autorizzazione del progetto, con possibilità di una loro migliore articolazione ovvero modifica in termini non sostanziali, onde adattarle ai contenuti specifici dei medesimi:

- il progetto analizzato in sede di verifica non dovrà subire modifiche, nelle successive fasi progettuali, che possano comportare notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, tali da necessitare di una rivalutazione dal punto di vista dell'impatto ambientale;
- tutte le misure e mitigazioni previste nello SPA, finalizzate alla riduzione degli impatti dell'intervento sulle diverse componenti ambientali, dovranno trovare attuazione;

- è necessario che la gestione del cantiere sia programmata con adeguata attenzione, al fine di attenuare potenziali ricadute ambientali, acustiche e paesaggistiche e scongiurare rischi di contaminazione del sottosuolo e della falda;
- in sede di progettazione esecutiva dovrà essere definita in dettaglio la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i dettami di cui al DPR 120/17;
- in sede di autorizzazione paesaggistica dovranno essere approfonditi gli aspetti di criticità rilevati dalla Soprintendenza con nota del 18/06/18, ns p.g.n. 84133;
- per quanto riguarda l'aspetto archeologico, nelle zone in cui sono previsti scavi e movimento terra, prima dell'inizio dei lavori dovranno essere eseguiti accertamenti preventivi, di cui all'art.50 del D.Lgs, 42/04 e della Circolare n. 1 del 2016 della DG Archeologia del MiBACT;
- l'impianto dovrà essere totalmente compartimentato all'interno di una volumetria, al fine di ridurre al minimo tutte le possibili emissioni che possano arrecare problemi alla salute pubblica;
- tenuto conto che l'intervento ricade in classe di fattibilità geologica 3c (aree vulnerabili dal pdv idrogeologico per bassa soggiacenza o elevata vulnerabilità della falda e/o per carsismo diffuso), come previsto dalle NTA dello studio geologico comunale, in fase esecutiva vengano adottati tutti gli interventi di mitigazione/riduzione degli impatti previsti nello SPA e nella relazione geologica allegata in modo da escludere qualunque contaminazione della falda;
- in merito alle valutazioni effettuate nella "Relazione geologica", che riporta i risultati delle indagini di approfondimento svolte in loco e affronta le potenziali problematiche connesse alla realizzazione dell'opera, fornendo indicazioni tecniche sulle modalità di esecuzione in condizioni di sicurezza degli interventi necessari alla realizzazione dell'opera, si ritiene indispensabile che in fase di progettazione esecutiva vengano recepite tali indicazioni ed effettuati gli approfondimenti indicati nella stessa relazione;
- si raccomanda il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 81/08 a tutela degli addetti e l'adozione di un piano preventivo di contenimento dei parassiti tramite interventi periodici di disinfestazione e derattizzazione;
- lo scarico in alveo dovrà essere protetto con rivestimento in pietrame e calcestruzzo di larghezza non inferiore a mt. 5,00, da prolungare fino al raggiungimento del livello idrometrico minimo del fiume Chiese al fine di evitare possibili scalzamenti o franamenti della sponda e dovrà essere posizionato il più possibile a favore della direzione della corrente fluviale;
- la Società A2A ciclo idrico s.p.a. s'intende obbligata a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato le opere ed a riparare immediatamente qualsiasi danno alle pertinenze idrauliche demaniali, ed a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private e così pure a rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale;
- la Società A2A ciclo idrico s.p.a. s'intende obbligata a mantenere a sue cure e spese in lodevole stato di efficienza tutte le condotte e i canali realizzati a supporto del corretto funzionamento in carico e scarico delle vasche di espansione;
- qualora le opere evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Società A2A ciclo idrico s.p.a., su richiesta di AIPO, dovrà impegnarsi ad operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche, del corretto funzionamento delle vasche di espansione ed al rispetto incondizionato del T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche;
- qualora per piene del fiume Chiese e conseguenti possibili variazioni del profilo spondale attuale dovessero verificarsi danni al collettore di scarico, la Società A2A ciclo idrico s.p.a. non potrà vantare indennizzi di sorta, restando a totale proprio carico l'onere dello spostamento e/o della riparazione, cosi come restano a totale carico della Società gli eventuali spostamenti del collettore di scarico che si dovesse rendere necessario in conseguenza di lavori che potrebbero essere appaltati dall'Amministrazione Idraulica;
- l'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente comunicato ad AIPO per la necessaria assistenza e sorveglianza;
- la Società si impegna a risolvere le problematiche connesse ad eventuali rigurgiti che si

dovessero verificare in seguito a piene, nonché direttamente a risarcire gli eventuali conseguenti danni anche a favore di terzi;

- AIPO è sollevata da qualsiasi danno o controversia che dovesse verificarsi durante o dopo l'esecuzione dei lavori, per eventuali opposizioni o richieste di danni di terzi interessati;
- nessuna futura modificazione potrà essere introdotta senza il consenso scritto di AIPO;
- per ridurre la formazione di polveri e contenerne la dispersione, si dovranno movimentare le materie prime/rifiuti, il terreno riducendo al minimo le altezze di caduta e attuando idonea bagnatura con sistemi di nebulizzazione a bassa pressione;
- a maggior tutela dei recettori sensibili, l'abbattimento delle polveri dovrà essere pari all'80%;
- qualora vi sia la mancanza di disponibilità idrica, atta a garantire la costante umidificazione dell'ambiente lavorativo, dei materiali trattati e movimentati, il ciclo produttivo dovrà essere necessariamente sospeso sino al ripristino della disponibilità della risorsa idrica;
- l'eventuale movimentazione dei carichi di materie prime/rifiuti, terreno in uscita dal cantiere dovrà avvenire con copertura dei teli protettivi rispettando gli orari di accesso all'impianto e nei periodi strettamente diurni;
- i motori dei mezzi impiegati, durante le fasi di stazionamento, dovranno restare spenti e il personale impiegato dovrà essere opportunamente informato mediante apposita cartellonistica da affiggere all'ingresso dell'area di cantiere;
- all'interno dell'area di cantiere dovrà essere imposta una velocità max dei mezzi inferiore ai 30 Km/h;
- nelle giornate caratterizzate da intensa ventosità (uguale e maggiore di 10 m/s) le operazioni di trattamento e movimentazione della terra ed eventuali rifiuti dovranno essere sospese;
- qualora insorgessero fenomeni di molestia o disturbo alla popolazione potenzialmente esposta o di rischio per l'ambiente circostante, dovranno essere valutate ed adottate tutte le azioni di contenimento necessarie in conformità a quanto previsto nella parte I Allegato V alla parte V del D.Lgs 152/06 e smi;
- dovrà essere preventivamente acquisita dall'Amministrazione Comunale, deroga ai limiti di rumorosità ai sensi dell'art. 6 c.1° let h) legge 26 ottobre 1995 n.447 e lo stesso, ai sensi dell'art.8 c.3 L.R. 10 agosto 2001 n.13 potrà stabilirne:
    - -valori limite di riferimento;
    - -limitazioni di orario;
    - -prescrizioni per il contenimento del rumore prodotto;
    - -obbligo per il titolare di informare preventivamente la popolazione potenzialmente esposta;
    - -per quanto attiene la verifica del rispetto dei valori limite di riferimento assoluti, stabiliti in deroga, l'A.C. potrà richiedere al titolare dell'impresa la verifica strumentale degli stessi presso i principali recettori sensibili;
- per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari, si propongono, se non diversamente contenute nei regolamenti comunali, le seguenti azioni atte a limitare l'impatto acustico dell'attività svolta:
- tutte le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate nei cantieri edili, dovranno essere conformi alle Direttive CE, in materia di emissione acustica ambientale, delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, cosi' come recepite dalla normativa nazionale;
- dovrà essere privilegiato l'utilizzo delle attrezzature, impianti e macchine ad emissione acustica minore e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per ridurre l'impatto acustico conseguente al loro impiego (es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Dovrà essere previsto il divieto di utilizzo di macchinari privi della dichiarazione CE di conformità;
- si ritiene utile suggerire che l'attivazione di macchinari e l'attività di recupero rifiuti sia consentita esclusivamente nei giorni feriali, esclusi i giorni prefestivi e festivi, nei seguenti orari: dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00;
- qualora si instaurassero situazioni conclamate di disturbo alla quiete pubblica, potrà essere

valutata la necessità di ridurre ulteriormente gli orari di svolgimento dell'attività di recupero;

- per prevenire fenomeni di contaminazione dell'ambiente e di rischio per la salute pubblica, dovranno essere attrezzate idonee zone di deposito/stoccaggio sia delle materie prime, secondo le specifiche casistiche di rischio o di pericolo, sia dei rifiuti eventualmente decadenti dalla manutenzione dei mezzi. In particolare eventuali oli o liquidi di manutenzione o altri rifiuti contaminati, dovranno essere stoccati in appositi fusti al coperto, in bacini di contenimento impermeabilizzati. In termini generali si ricorda che tutte le aree di deposito temporaneo dei rifiuti dovranno essere provviste di copertura in telo H.D.P.E o L.P.D.E.;
- per quanto tecnicamente possibile, dovranno essere rispettate le indicazioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.lgs 152/06.
- dovrà essere verificato che gli sfioratori di piena, afferenti alle reti di convogliamento dei reflui fognari ed eventualmente localizzati in prossimità dei centri abitati, siano adeguati ai criteri contemplati all'art. 15 del R.R. 24 marzo 2006 n.3 provvedendo alla loro regolare manutenzione in modo tale da assicurarne il pieno funzionamento, in applicazione dei criteri previsti dalla citata norma. Laddove non siano rispettate le corrette dimensioni costruttive, gli sfioratori di piena, dovranno essere adeguatamente dimensionati;
- tenuto conto della presenza di residenti delle pertinenze industriali confinanti con il nuovo impianto dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio, a regime, delle emissioni odorigene, rumore e aerosol e di verifica dell'interferenza con la falda e con i pozzi;
- dovrà essere definito un programma di manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria, nonché di verifica del corretto funzionamento degli impianti e della tenuta dei manufatti;
- a tutela e salvaguardia dei residenti delle pertinenze industriali dovranno essere previste barriere arboree a fogliame persistente e a grande sviluppo con una distanza tra gli alberi in grado di assicurare l'efficacia della barriera;
- lo scarico dell'impianto di depurazione, dovrà rispettare i valori limite di emissione della tabella 5 dell'allegato B al regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 3, potenzialità impianto ≥10.000 <50.000 a.e., ., per i parametri BOD5 25 mg/l, COD 125 mg/l, Solidi sospesi 35 mg/l, Fosforo totale 2 mg/l e Azoto totale 15 mg/l; per i rimanenti parametri la tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. nel caso sussistano le condizioni di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) e b) del regolamento regionale n. 3/2006;
- in ottemperanza alla Misura KTM01-P1-a001, di cui al Programma di tutela e uso delle acque, approvato con delibera di giunta regionale 31 luglio 2017 n. X/6990, presso la Regione Lombardia è in fase di conclusione l'iter per la revisione del regolamento regionale n. 3/2006, la cui approvazione definitiva è prevista nel corso del 2018; il progetto definitivo dovrà tenere in considerazione le norme sopravvenute, anche maggiormente restrittive, che dovessero essere emanate per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque dell'ambiente;
- relativamente alle operazioni di controllo e autocontrollo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia 28 dicembre 2012 n. IX/4621 aggiornata con decreto della Direzione generale del 15 marzo 2013 n.2365 e con decreto della Direzione generale del 7 novembre 2014 n.10356, l'impianto dovrà essere dotato sia in ingresso che in uscita all'impianto di Sistemi automatici di prelievo, campionatori automatici con caratteristiche che rispondono alla normativa tecnica (ISO 5667-10:1992) per il prelievo di acque reflue, del tipo a postazione fissa, refrigerato, collegato ad un sistema di misura della portata;
- l'impianto dovrà essere dotato di un trattamento di disinfezione da utilizzarsi in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario ovvero per garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali o gli usi in atto del corpo idrico ricettore, così come indicato al punto 3, dell'Allegato 5, al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- le reti fognarie comunali dovranno essere sottoposte a verifica di impermeabilità e a indagine al fine di individuare eventuali immissioni di acque parassite nelle condotte miste e nere, programmando l'eliminazione delle immissioni individuate, come già precedentemente indicato

nella prescrizione 2 f) dell'autorizzazione n. 5402 del 14/11/2013 agli scarichi di acque reflue urbane derivanti dalla pubblica fognatura del comune di Vobarno (BS), gestore A2A Ciclo Idrico S.p.A.;

- si comunica che ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 27 del regolamento regionale n. 3/2006, lo scarico dell'impianto di depurazione, eventuali by-pass e scarichi di emergenza di stazioni di sollevamento, comunque sottoposti ad un trattamento primario, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Provincia.

2. di dare atto che il presente provvedimento attiene esclusivamente agli aspetti di valutazione preliminare previsti dall'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e non costituisce presunzione di legittimità del progetto, la cui realizzazione è subordinata a conformità alle norme vigenti e all'ottenimento degli atti di assenso previsti dalla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, ambientale, di sicurezza, sanitaria, ecc.;

3. di precisare che è possibile prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive presso gli uffici del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile, Ufficio VIA della Provincia di Brescia, via Milano n. 13 Brescia;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del r.r. n. 5/2011 la presente decisione è resa nota mediante:

- pubblicazione integrale del provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/ [SILVIA] (art. 7 L.R. 5/2010);
- invio al proponente del provvedimento emanato;
- pubblicazione per estratto sul B.U.R.L.;

5. di trasmettere il presente atto al proponente;

6. di informare i seguenti soggetti dell'avvenuta decisione finale e delle modalità di reperimento della stessa, mediante trasmissione del presente atto:

- Comune di Vobarno (Brescia);
- Comunità Montana di Valle Sabbia;
- ATS Brescia;
- ARPA Lombardia – sede centrale;
- ARPA Lombardia – sede di Brescia;
- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia;
- Autorità di Bacino Fiume Po;
- Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO);
- Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Brescia, U.O. Demanio Idrico;
- Provincia di Brescia, Ufficio d'Ambito di Brescia;
- Provincia di Brescia, Ufficio Acqua.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di piena conoscenza del presente atto, salvi i diversi termini previsti dalla legge.
Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 21-12-2018

Documento Firmato Digitalmente